



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 06/12/2024

OGGETTO:	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. CIG: B4A893C6D3
-----------------	---

Responsabile del Servizio:	Marco Civini
-----------------------------------	--------------

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024-2026;

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica al sottoscritto;

Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2024-2026 e nel Documento Unico di Programmazione (DUP)

Visto:

- il D. Lgs 18.08.200, n. 267, ed in particolare l'articolo 107 commi da 1 a 6, l'art.147-bis, l'art.183 e 184, l'art.191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art.192;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consigliare n. 43 del 22.12.2016;
- il Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale in data 7 marzo 2013 n. 6, ed in particolare l'articolo 13 comma 4 lettera e), che consente di rivolgersi ad un unico interlocutore per l'affidamento di servizi, forniture e lavori;
- il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 ed in particolare l'art. 50 comma 1 lettera a), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e lettera b), che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Art. 9 D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi) – definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, come attualmente vigente;

Atteso che per svolgere Il servizio di sgombero neve e lamatura del reticolo stradale principale per le stagioni invernali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 necessita procedere all'individuazione e all'affidamento ad operatori economici, aventi i requisiti di legge, distintamente per tipologia/categoria di servizio da svolgere;

Visto e richiamato l'art. 59 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che testualmente prevede che: *"Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."*

Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte della P.A.:

- art. 50 del d.lgs. 36/2023 che al comma 1 lettera a) prevede la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed al medesimo comma lettera b), la possibilità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- art. 108 comma 7, terzo periodo del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale stabilisce che ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 31 marzo 2023, n.36 è il geom. Marco Civini;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241 del 1990;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;

Valutata l'opportunità, nel rispetto dei più generali principi di semplificazione ed efficienza del procedimento amministrativo, di procedere alla conclusione di un accordo quadro, nelle forme

prescritte e consentite dal già richiamato art. 59 del codice, con un operatore economico in possesso dei prescritti requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale;

Ritenuto opportuno attivarsi per l'esecuzione del servizio tramite affidamento diretto alla ditta Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173 in quanto:

- l'operatore economico ha a disposizione un parco macchinari adeguato ed attrezzatura dedicata allo sgombero della neve;
- è disponibile ad intervenire in tempi brevi;
- ben conosce le peculiarità del territorio e delle strade;
- l'operatore è in possesso di tutte le caratteristiche e certificazioni necessarie ad operare;
- avendo sede nel Comune può raggiungere i luoghi di intervento senza incorrere nel problema di strade bloccate per maltempo nei paesi limitrofi, quindi garantire il pronto intervento senza ritardi;

Considerato che:

- detto procedimento non ha pesi economici sulla stazione appaltante poiché non prevede impegni di spesa per la procedura di appalto;
- consente di rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto soddisfa il fabbisogno di avere professionisti capaci di svolgere il servizio richiesto;
- stante i tempi ridotti per l'assegnazione, consente di attivare tempestivamente il servizio e quindi di rendere più immediato l'inizio dei lavori necessari;
- garantisce un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi
- consente comunque di garantire la trasparenza, rispettando gli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 20 del d.lgs 36/2023, a cui il procedimento non risulta escluso;

Visto l'allegato schema di capitolato tecnico in accordo quadro finalizzato alla scelta del contraente al quale affidare contratti pubblici riguardante il servizio di lavori di "SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027";

Dato atto che il richiamato accordo quadro prevede:

- un ammontare massimo delle prestazioni, che saranno svolte dall'Affidatario nell'ambito del presente Accordo quadro, non eccederà l'importo di € 30.000,00 al netto dell'I.V.A.;
- una durata di 3 (tre) stagioni invernali a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Accordo stesso e si intenderà comunque automaticamente risolto, anche prima di tale termine, al raggiungimento dell'ammontare massimo delle prestazioni di € 30.000,00;

Considerato che:

- nella predetta procedura telematica è stato previsto, per le prestazioni oggetto di affidamento, un importo orario pari ad € 80,00 oltre ad Iva ed un importo fisso di € 1.000,00 oltre ad Iva per ciascuna stagione invernale per reperibilità (non oggetto di sconto);

- che il codice CUP non è dovuto;

- tramite RDO n. 193141050 del 29.11.2024 della piattaforma SINTEL di proprietà della società ARIA S.p.A. della Regione Lombardia, è stato invitato a presentare l'offerta la ditta Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173, per le motivazioni già riportate in precedenza;

- la ditta, con propria offerta n. 1733214561036 del 03.12.2024 si è resa disponibile ad eseguire la prestazione per un importo orario pari ad € 79,00 al netto di Iva;

Preso atto dell'offerta pervenuta, protocollata unitamente al report di procedura in data 06.12.2024 al n. 9727 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Appurata la regolarità contributiva della ditta incaricata;

Considerato che:

• - il soggetto incaricato è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

• - il soggetto incaricato ha provveduto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva comunicando gli estremi del conto dedicato ai sensi della succitata normativa;

Visti gli atti d'ufficio e il report generato dalla piattaforma telematica SINTEL, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non allegati.

Visto il comunicato del Presidente ANAC in data 05.06.2024, con il quale viene precisato:

• *“L'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo”.*

• *“Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall'articolo 59 del decreto legislativo 163 del 2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione” specificando, altresì, che “Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto” e che “L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”*

• *È stata aggiunta, altresì, un'ulteriore considerazione in termini di spesa pubblica, richiamando, in particolare, la delibera n.1 del 2023 della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualificando gli accordi quadro, quali contratti normativi, ha precisato che gli stessi non richiedono la registrazione di alcun impegno di spesa iniziale, aggiungendo che “Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica”.*

• *Ai fini dell'acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo inferiore a 150.000 (per i lavori) e a 140.000 (per i servizi e le forniture), potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto) dove – nelle more dell'introduzione di un flag specifico – può essere valorizzato il campo generale attualmente esistente “strumenti per lo svolgimento della procedura” inserendo l'espressa indicazione “Accordo Quadro”. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell'accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali).*

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice CIG: B4A893C6D3 generato con la scheda AD3;

Considerato che si procederà ad assumere gli impegni di spesa, con autonomi atti, in sede di affidamento degli ordini di servizio attuativi dell'accordo quadro;

Visto l'art. 151, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Capitolato Tecnico in accordo Quadro d'Appalto e dei documenti in premessa, riguardante il servizio finalizzato alle SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027”;

2. Di approvare l'offerta ed il report di procedura, documenti protocollati in data 06/12/2024 al n. 9727, pervenuta dalla ditta Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173 su piattaforma di negoziazione Sintel di Aria SpA con la quale l'operatore economico si è reso disponibile ad effettuare la prestazione per la spesa oraria di € 79,00, (la spesa sarà il prodotto della spesa oraria moltiplicata per il numero di ore effettuate, alla quale andrà sommata, per singola stagione invernale, la somma di € 1.000,00 per indennità di reperibilità, il tutto al netto di IVA);
3. di dare atto che si procederà ad assumere gli impegni di spesa, con autonomi atti, in sede di affidamento degli ordini di servizio attuativi dell'accordo quadro;
4. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, anche in riferimento all'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:
 - Oggetto dell'Affidamento: lavori di "SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027";
 - un ammontare massimo delle lavorazioni/prestazioni, che saranno svolte dall'Affidatario nell'ambito del presente Accordo quadro, non eccederà l'importo di € 30.000,00 al netto dell'I.V.A.;
 - una durata di anni 3 stagioni invernali distribuite su 4 annualità a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Accordo stesso e si intenderà comunque automaticamente risolto, anche prima di tale termine, al raggiungimento dell'ammontare massimo delle prestazioni di € 30.000,00;
 - Esecutore: Società Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173;
 - Scelta dell'esecutore: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - Possesso Requisiti Tecnico-Professionali: possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione contratto;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
5. di aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto, per la durata di 3 stagioni invernali (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 distribuite su quattro annualità, decorrenti dalla data di perfezionamento dello stesso, alla Società Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173, ai sensi del combinato disposto dall'art. 50 comma 1 lettera a) e art. 59 comma 1 del D.lgs. 36 del 2023.

6. di dare atto che, a seguito di apposita richiesta, l'A.N.A.C. per gli affidamenti di cui al presente atto ha assegnato il codice C.I.G. B4A893C6D3 generato con la scheda AD3 mentre per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell'accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali) e che pertanto il soggetto di che trattasi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 2010 e s.m.i.

Il Responsabile Del Servizio

Marco Civini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi